



REGIONE SICILIANA
Presidenza
SEGRETERIA GENERALE
Area 1^ "Affari generali"

Prot. n. 8426/PG del 10/12/2009

OGGETTO : Circolare Segretario Generale - Procedimento di riconoscimento persone giuridiche di diritto privato (Associazioni e Fondazioni) ed iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Siciliana. – Modulistica.

AI SIGG.RI DIRIGENTI GENERALI
DEI DIPARTIMENTI REGIONALI

E, p.c.

ALL'ON.LE PRESIDENTE
UFFICIO DI GABINETTO

AGLI ASSESSORI REGIONALI
UFFICI DI GABINETTO

LORO SEDI

PREMESSA

La presente circolare fornisce, puntualmente e, nel contempo, sinteticamente, alcune precisazioni in ordine al procedimento riguardante il riconoscimento delle persone giuridiche private, nonché a quello relativo all'approvazione di modifiche statutarie, nell'ambito delle competenze attribuite alla Regione Siciliana in materia e rende, parimenti, utili indicazioni di carattere operativo - gestionale, circa le iscrizioni nel Registro regionale, ed alla modulistica ed alla documentazione da allegare da parte della Istituzione interessata, all'atto della istanza avanzata per il riconoscimento o per il rilascio di certificati di iscrizione nel Registro.

CIRCOLARE PRESIDENZIALE N. 1104/2001, FONTI NORMATIVE ED ATTIVITA' ESPLETATA.

E'opportuno, al riguardo, fare riferimento alla circolare presidenziale del 22 marzo 2001, n. 1104, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in data 8 giugno 2001 (parte I n. 29), relativamente a tutte le esplicitazioni in essa riportate, sul procedimento di riconoscimento e di approvazione delle modifiche statutarie, già sancite nelle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, disposizioni, queste, che hanno, peraltro, inciso sostanzialmente (in termini di abrogazioni e conseguenti reiscrizioni dei contenuti) su alcune norme del titolo II del Codice civile.

Precipua fonte normativa primaria è costituita, peraltro, dal Decreto Legislativo 29 gennaio 1997, n. 26, recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in

materia di persone giuridiche private, anch'esso richiamato nel contenuto della predetta circolare presidenziale. In quest'ultima sono, altresì, esplicitati gli elementi essenziali che devono essere contenuti nell'atto costitutivo e nello statuto, redatti, per atto pubblico, di ciascuna Istituzione ed i presupposti fondanti la competenza della Regione Siciliana rispetto a quella propria dello Stato (requisito della "regionalità", sotto il duplice profilo che lo scopo e l'attività operativa dell'Istituzione siano limitati al territorio della Regione siciliana e che la sede o le eventuali sedi secondarie siano situate nel territorio regionale).

Particolare attenzione è stata dedicata alla materia da questa Segreteria Generale e, precisamente, dall'Area 1^ "Affari Generali", competente alla tenuta del Registro regionale delle persone giuridiche private; nel corso degli anni 2008 e 2009 è stata operata, infatti, un'intensa azione di monitoraggio al riguardo, al fine anche di verificare se le varie Istituzioni ricadessero nell'ambito della sfera di competenza regionale o dello Stato (Prefettura territorialmente competente), addivenendo ad un positivo riordino della materia, attraverso la definizione di casi, talvolta anche pregressi nel tempo.

Dalla concreta esperienza maturata appare assolutamente opportuno, al fine di facilitare il compito, in primo luogo, ai Dipartimenti regionali competenti, nonché a tutti gli operatori del settore, specificare, nei paragrafi seguenti, le modalità operative e gestionali da seguire per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica o l'approvazione di modifiche statutarie, unitamente alla individuazione degli atti da produrre da parte dell'Associazione o Fondazione istante.

ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE.

L'istanza di riconoscimento va presentata **in bollo** (fatte salve le esenzioni di legge per ONLUS ed Associazioni di volontariato) e **sottoscritta** dal legale rappresentante dell'Ente o dal Notaio rogante per conto dell'Ente.

L'istanza di riconoscimento di personalità giuridica e di iscrizione dell'Ente nel Registro regionale delle persone giuridiche private, deve essere indirizzata al Dipartimento regionale, *ratione materiae* secondo le rispettive competenze normativamente assegnate ed al quale è affidata l'intera istruttoria, nonché l'adozione del provvedimento finale di riconoscimento e di richiesta di iscrizione nel registro.

Ove lo scopo assegnato all'Istituzione, per sua essenza, interessasse la competenza di diversi rami di Amministrazione, e, pertanto, di più Dipartimenti regionali, il procedimento di riconoscimento verrà curato dal ramo di amministrazione, e nel suo ambito, dal Dipartimento regionale nelle cui competenze è ricompreso l'aspetto prevalente dello scopo, come specificato nella circolare presidenziale prot. n. 1104 del 22 marzo 2001, pubblicata nella G.U.R.S. n. 29 dell'8 giugno 2001. A titolo esemplificativo, si esplicita, pertanto, al riguardo, che nell'ipotesi in cui lo scopo dell'Ente è l'istruzione, l'educazione, la ricerca o l'assegnazione di borse di studio, il Dipartimento regionale competente a curare la fase istruttoria sarà quello della pubblica istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica. Nel caso in cui l'Ente svolge, contestualmente attività culturale ed assistenza sociale, il Dipartimento regionale competente sarà quello dei beni culturali ed ambientali, oppure quello della famiglia e delle politiche sociali, in relazione alla prevalenza dello scopo.

E' opportuno rammentare, tuttavia, che con legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, si è provveduto, in particolare, con le disposizioni di cui al titolo II, ad operare una

profonda trasformazione dell'apparato organizzativo regionale attraverso la previsione di nuovi Assessorati regionali e, di conseguenza, dei Dipartimenti regionali inseriti in ciascun ambito. Nel momento in cui, pertanto, sarà operativo tale nuovo sistema, è evidente che dovrà farsi riferimento, quanto alla individuazione del Dipartimento regionale competente per materia, alle disposizioni contenute nella sopra citata legge regionale ed al regolamento attuativo, ex art. 10, comma 3, nel quale sono contemplate le specifiche attribuzioni dipartimentali.

All'istanza devono essere allegate :

- due copie autentiche, in bollo, salvo le esenzioni di legge, dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico.

- **una relazione illustrativa in duplice copia sull'attività svolta** dall'Ente o, se di nuova costituzione, su quella che svolgerà, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;

- **una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria, in duplice copia**, sottoscritta dal legale rappresentante, consistente nella descrizione degli elementi costitutivi del patrimonio iniziale dell'Ente o fondo di dotazione dell'Ente (mobili ed immobili) e dei mezzi finanziari con i quali si intende provvedere in relazione a spese ed eventuali investimenti (conferimenti di soci, eventuali proventi da attività commerciali secondarie dell'Ente, contributi, lasciti, donazioni e quant'altro). La relazione deve essere corredata da **documentazione idonea a dimostrare l'esistenza del patrimonio iniziale** che sia adeguato e sufficientemente congruo in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali ed ai fini della garanzia patrimoniale verso i terzi. Al riguardo, sarebbe opportuno, inoltre, che una parte dell'importo del fondo patrimoniale sopra indicato sia espressamente destinato a costituire un "fondo patrimoniale di garanzia" vincolato ai fini di fornire la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi. Il suddetto fondo di garanzia, potrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con apposita menzione e dovrà essere istituito (se non già indicato all'atto di costituzione dell'Ente per le Fondazioni) con apposita deliberazione dell'organo decisionale dell'Ente che ne precisi l'importo e ne dichiari l'indisponibilità per esigenze gestionali.

Per quanto concerne la dimostrazione dell'esistenza, al momento del riconoscimento giuridico, delle risorse patrimoniali e dei mezzi finanziari idonei al raggiungimento delle finalità sociali e istituzionali, si potranno produrre certificazioni o dichiarazioni bancarie (apertura di deposito bancario intestato all'Ente, di deposito titoli etc.) o, ancora, dichiarazioni attestanti l'erogazione da parte di privati o di enti di sovvenzioni, contributi, donazioni e atti di liberalità.

- **due copie dell'ultimo bilancio preventivo e del conto consuntivo** approvato, o, in caso di Istituzione neo-costituita, prospetto contenente una previsione finanziaria di massima relativa ai primi tre anni di attività prevista o almeno al primo anno;

- **un elenco, in duplice copia, dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente** (o dell'organo amministrativo dell'Ente comunque sia denominato), con l'indicazione delle cariche rispettivamente ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti, corredato dai codici fiscali di tutti gli amministratori (i nominativi degli amministratori, se gli stessi non sono ancora stati nominati al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento, possono essere comunicati anche immediatamente dopo l'avvenuto riconoscimento di personalità giuridica dell'Ente).

Sarebbe, altresì, opportuno indicare un referente al quale fare riferimento per le comunicazioni inerenti il procedimento amministrativo e relativo recapito telefonico o di posta elettronica.

Il procedimento di riconoscimento di personalità giuridica viene avviato con la data di ricevimento dell'istanza e si conclude **entro 120 giorni** da tale data, con Decreto

dirigenziale (solitamente del Dirigente generale) ove non vengano ravvisate ragioni ostative all'iscrizione, ovvero ricorra la necessità di integrare la documentazione (cfr. art. 1, commi 5 e 6, D.P.Rep. n. 361/2000). Il citato decreto di riconoscimento dispone l'iscrizione dell'Ente nel Registro regionale delle persone giuridiche, la cui tenuta compete all'Area 1^ "Affari Generali" della Segreteria Generale della Presidenza della Regione, la quale provvederà, altresì, alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, nonché, alla notifica all'Ente interessato del comunicato concernente l'avvenuta iscrizione con la specificazione del numero assegnato secondo l'ordine cronologico corrispondente e la relativa data.

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO.

Le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo sono approvate con le stesse modalità e tempi previsti per l'acquisto della personalità giuridica, ai sensi dell'articolo 2 del D. P.R. 361/2000.

La documentazione da produrre per ottenere l'approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto è la seguente :

- a) istanza in bollo, fatte salve le esenzioni di legge, indirizzata al Dipartimento regionale competente per materia, sottoscritta dal rappresentante legale, contenente gli estremi dell'iscrizione nel Registro e l'indicazione, in breve, delle parti dell'atto costitutivo e/o dello statuto oggetto di modifica;
- b) due copie autentiche della deliberazione di modifica approvata dall'assemblea o dall'organo competente, con allegato il nuovo atto costitutivo e/o statuto redatto in forma di atto pubblico;
- c) copia semplice dei documenti contabili approvati nell'ultimo anno di attività, accompagnati dalla relazione dell'organo di revisione contabile, ove istituito.

ULTERIORI DATI DA ISCRIVERE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE PERSONE GIURIDICHE PRIVATE.

Al fine di far sì che la Segreteria Generale della Presidenza della Regione Siciliana possa costantemente provvedere all'aggiornamento del Registro regionale delle persone giuridiche private, successivamente all'iscrizione, dovranno essere comunicati al predetto Ufficio i seguenti fatti che riguardano l'Ente, affinché possano essere iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche :

- il trasferimento della sede legale e la istituzione di sedi secondarie sul territorio regionale siciliano;
 - la sostituzione degli amministratori (nome, cognome e codice fiscale) con l'indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza;
 - le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione, con l'indicazione del cognome e nome dei liquidatori.
- Le deliberazioni di scioglimento delle associazioni devono essere trasmesse alla Regione entro quindici giorni dall'adozione delle rispettive deliberazioni o, in mancanza di queste, dalla data dell'evento.

I liquidatori delle Associazioni devono presentare le richieste di loro competenza concernenti deliberazioni o eventi soggetti ad iscrizione nel registro entro il termine di quindici giorni dalla adozione dell'atto ovvero dell'evento.

Ai fini delle suddette iscrizioni, il richiedente deve presentare copia autentica in carta libera della relativa deliberazione o dichiarazione autocertificativa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, degli elementi da iscrivere.

L'Ente interessato dovrà trasmettere la suddetta documentazione al seguente indirizzo : Presidenza della Regione Siciliana, Segreteria Generale, Area 1^ "Affari Generali", 90129 Palermo – Palazzo D'Orleans – Piazza Indipendenza, e, nel contempo, anche, al Dipartimento regionale competente, cui rimane esclusivamente intestata l'attività di controllo e di vigilanza di pertinenza, ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice civile (cfr. art. 25 Cod. civ.). Le fondazioni, in particolare, al fine di consentire l'esercizio della suddetta azione di controllo, trasmetteranno al Dipartimento regionale competente per materia, copia dei bilanci preventivi e consuntivi corredati rispettivamente di una relazione sull'attività programmata e su quella svolta, ed, annualmente, copia dello stato patrimoniale, nonché ogni ulteriore notizia o atto necessario all'esercizio delle funzioni di vigilanza.

MODULISTICA.

Si allegano alla presente circolare : ALLEGATO 1 fac simile di istanza di riconoscimento della personalità giuridica e ALLEGATO 2 fac simile di richiesta di certificato di iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private.

La presente circolare, al fine di una ampia divulgazione e relativa consultazione, ed allo scopo di facilitare l'attività degli operatori del settore, sarà inserita nel sito web della Regione Siciliana, Presidenza, Segreteria Generale - Area 1^- "Documenti" e pubblicata, integralmente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Avv. Carmelo Pietro Russo)

FAC SIMILE DI ISTANZA DI RICONOSCIMENTO

(L'istanza va fatta su **carta semplice**, anche intestata, su cui va apposta una **Marca da Bollo da E. 14,62**, salvo esenzione di legge (per enti di volontariato – Onlus) seguendo il seguente schema):

ALL'ASSESSORATO REGIONALE

Dipartimento regionale _____

Oggetto : Riconoscimento personalità giuridica di diritto privato.

Il/La _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante della Associazione/Fondazione denominata _____ istituita con atto pubblico N° _____ in data _____ e con sede nel comune di _____ Via/Piazza _____ N. _____ telefono N° _____ posta elettronica _____ avente lo scopo di _____

CHIEDE

il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della predetta Associazione/Fondazione mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10/02/2000, n. 361.

Per ogni comunicazione relativa al procedimento il referente è il/la Sig/Sig.ra _____
Tel. _____; Fax _____; E-Mail _____,

A tal fine si allega la seguente documentazione :

- N. 2 copie autenticate, di cui una in bollo (tranne se esente) dell'atto costitutivo e dello Statuto, redatti per atto pubblico;
- N. 2 copie della relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che l'Ente intende perseguire;
- N. 2 copie della relazione descrittiva della situazione patrimoniale e finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, corredata da :
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, relativa al patrimonio mobiliare e finanziario;
 - fotocopia documento di identità del legale rappresentante;
 - documentazione relativa al titolo in base al quale l'Ente detiene l'immobile in cui ha sede;
- N. 2 copie dell'elenco dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con l'indicazione delle cariche rispettivamente ricoperte e dei poteri di firma eventualmente attribuiti, corredato dai codici fiscali di tutti gli amministratori.

(luogo e data)

(firma)

FAC SIMILE DI RICHIESTA DI CERTIFICATO

ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
SEGRETERIA GENERALE
AREA 1^ "AFFARI GENERALI"
PALAZZO D'ORLEANS - PIAZZA INDIPENDENZA
90129 - PALERMO

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ e residente in _____

Via/Piazza _____ nella sua qualità di

CHIEDE

il rilascio di N. _____ certificato/certificati relativo/relativi all'Associazione/Fondazione

con sede in _____ Via _____ iscritta

nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche in data _____ con il N. _____

- attestante l'iscrizione nel Registro;
- attestante l'iscrizione nel Registro e la composizione degli organi amministrativi

(luogo e data)

(firma)

N.B. Qualora il richiedente voglia rilasciato il certificato in bollo, dovrà allegare alla presente richiesta una Marca da bollo da E. 14,62, che sarà apposta dall'Area 1^ della Segreteria Generale della Presidenza della Regione nel certificato all'atto del rilascio.